

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Sig. **TRIGIANTE Mattia** (C.F.: TRGMITT91S29C136M),
rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto che
individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a
cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente
alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi**
(C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni
di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C.
studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA

PROVINCIA DI TARANTO - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Taranto, Via Lago di Como n. 9, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

- **DE BARTOLO Gianfranco** domiciliato all'indirizzo digitale gianfranco.debartolo@pec.it;

Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex

art. 56 c.p.a.

- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

procedimento ministeriale di riconoscimento della
Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA

Il ricorrente, come meglio indicato in epigrafe, ha conseguito il titolo di Abilitazione all'Insegnamento per la classe di concorso B016 all'estero, **attraverso l' Unimorfe International University di Valencia, Spagna.**

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato, in data 21.04.2021, apposita domanda al M.I secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.

Successivamente, l'odierno ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

A seguito della presentazione della relativa domanda, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 il docente Mattia Trigiane veniva inserito negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'Insegnamento comune per la cdc B016.

Successivamente il M.U.R., a ridosso della chiusura della finestra in cui era possibile presentare la domanda per inserimento negli elenchi aggiuntivi, ha emesso la nota n. 20446 del 14.07.2021 con il quale ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*.

Successivamente, per mezzo del decreto n. 10057 del 10/8/2021, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Taranto ha provveduto in autotutela, **ACCERTATO** che negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022, pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05.08.2021, risultavano inseriti candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione presso l’ente *“Evergood Advisors Campus University* e **candidati in possesso di titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all’estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione entro il**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

termine del 31 luglio 2021 e pertanto non spendibile, ha decretato l'elenco dei candidati esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di Taranto valevoli per l'a.s. 2021/2022, di cui all'O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto annoverando tra questi il Sig. Trigiante Mattia.

Dunque alla data di avvio delle operazioni finalizzate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS in parola disciplinate dalla Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, l'odierno ricorrente era in possesso dei titoli conseguiti all'estero finalizzati a consentire l'inserimento nelle corrispondenti classi di concorso di afferenza ed aveva opportunamente e correttamente inviato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero al competente organo ministeriale.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", e del 17.08.2021 dove parimenti specifica che "le istanze dei diretti interessati in possesso di titoli conseguiti in Romania e Spegna sono improcedibili" oltre che della nota dell'Ambito Territoriale di Taranto per mezzo della quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

Alla luce di quanto fin qui affermato, **la Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento",* **la Comunicazione di Esclusione emesse dall'A.T. di Taranto in**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

data 10.08.2021, prot. n. 10057, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/55/UE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M.

60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E

113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE

EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO..

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Direttiva Europea 2013/55/UE e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.**

La Direttiva Europea 2013/55/UE, prevede esclusivamente il possesso della **“qualifica professionale”**, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

Il Consiglio di Stato, in numerose recenti sentenze, ha affermato che alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento – «le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21) [...] Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)» (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere la nota n. 20446 e successivamente il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto nell'emettere il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità sia all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 sia della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Resta, dunque, ferma la disciplina di cui all’O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all’O.M. 60/2020.

Evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero e che **ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall’O.M. 60/2020 nonché espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS – ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle **GPS:****

diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe un’inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dall’Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS, non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia.

Del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'estero nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020.

Di conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione *"la medesima disposizione si applica relativamente ai*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" **in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020.**

Non sono state, infatti, espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di riconoscimento, anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.

Successivamente l'ambito territoriale di Taranto, procedeva a pubblicare la nota oggi impugnata con la quale, nel richiamare

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

la nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R., procedeva ad escludere l'odierno ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di concorrere alle convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza a tempo determinato.

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Taranto, nell'emettere la comunicazione con la quale viene "*disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale*", **ha agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.**

I presupposti da cui partono le Amministrazioni resistenti sono il D.M. 51/2021, artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, e la nota del MUR del 14.07.2021 con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che "*ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento". Peccato però che per l'odierna ricorrente, **sussiste la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia per i posti di insegnamento comune di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero. **L'aver presentato domanda di riconoscimento**, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020.**

Nel decreto prot. 10057 del 10.08.2021, oggetto di odierna impugnazione, il Dirigente dell'USP di Taranto ha ritenuto di richiamare la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti all'estero per il tramite di "Evergood Advisors Campus University". **Ma tale nota non è riferibile né applicabile all'odierno ricorrente in quanto lo stesso ha conseguito il**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titolo di Specializzazione sul Sostegno in Spagna presso l'Unimorfe International University con sede a Valencia".

Considerato che, nelle more delle determinazioni dell'amministrazione adita, in virtù del suddetto titolo professionale acquisito in Spagna, l'odierno ricorrente è stato ammesso con riserva negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso B016 e con il provvedimento impugnato, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, è stata escluso dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere il candidato da una graduatoria nella quale è stato condizionatamente ammesso.**

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, **vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, e che,** fino a tale conclusiva

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

determinazione, **prevale l'interesse del ricorrente alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.**

A tal proposito il Consiglio di Stato in numerose recenti sentenze (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.10.2020 n. 6158) ha ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che *esso osta a che la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).*

*In tale ottica, **le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III ,06/12/2018 , n. 675).

Per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3.Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."

Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierno ricorrente della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto del decreto emesso dall'Ambito Territoriale di Taranto dove viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "*ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., "*qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartamann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto comune.***

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione dell'odierno ricorrente dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte. La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Taranto, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo delle note impugnate, emanate in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Sicché anche relativamente al titolo di abilitazione conseguito all'estero dall'odierno ricorrente, l'Ambito Territoriale di Taranto non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare l'odierno ricorrente escludendolo dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.

Le Amministrazioni resistenti, infatti, escludendo i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni, che in primo luogo hanno inserito i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., e successivamente dapprima con la nota 20446 del 14.07.2021, con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*, operando di fatto un rigetto collettivo, e di conseguenza l’U.S.R. Sicilia con la comunicazione n. 20742 del 09.08.2021 e, contestualmente, **l’Ambito Territoriale di Taranto, richiamando la nota n. 20446 del 14.07.2021, procedevano ad escludere l’odierno ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l’avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate all’immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza**, violano palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) gli**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, **l'esclusione dell'odierno ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall'Ambito Territoriale di Taranto convenuto in giudizio e, contestualmente, richiamando il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo di Abilitazione e/o di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuti, operato dal M.U.R. con la nota n. 20446 del 14.07.2021, **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

Se, poi, il ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario, per cui per esso la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nella I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, per cui il Decreto di Esclusione emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, **finisce per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatario di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, **la Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento è illegittimo, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

(pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, della Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emessa dall' Ambito Territoriale di Taranto, **la nota M.U.R. del 14.07.2021, il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

Il fumus, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento", si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa del Decreto di Esclusione emesso dall'A.T. di Taranto, l'odierno ricorrente, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischia adesso di vedersi preclusa la possibilità di concorrere alle convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti

in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. art. 55 c.p.a., tanto da giustificare l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, in via provvisoria, da parte dei ricorrenti.

In poche parole, l'odierno ricorrente, **qualora non gli fosse consentito di inserirsi negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.**, non conseguirà nessun incarico e quindi resterà privo di quello stipendio che costituisce per lui l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta ai ricorrenti di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.**

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.

L'odierno ricorrente, pertanto, adesso si trova costretta a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui il docente perderebbe la possibilità, previo reinserimento negli elenchi aggiuntivi, di poter ambire ad ottenere un incarico di supplenza per l'intero anno scolastico 2021/2022.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo all'odierno ricorrente un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negandogli l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dandogli la possibilità di poter concorrere:**

A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione della ricorrente merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Sicilia ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nella I Fascia degli Elenchi Aggiuntivi delle G.P.S. e dell'eventuale reintegro in servizio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;
- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Sicilia adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

NEL MERITO:

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Nota emessa dal M.U.R. in data**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

14.07.2021 prot. n. 20446;

- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Taranto, **di procedere a rettificare i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);**
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Taranto di procedere al reinserimento del Sig. TRIGIANTE Mattia, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la classe di concorso B016.
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021, prot. n. 10057;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 26.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare n. 966/2022 dell'8 Febbraio 2022, emessa dal T.A.R. Lazio, Sez. IV Bis, nel giudizio RG 11064/2021 e pubblicata il successivo 15/02/2022. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.